



Istituto Comprensivo Statale
di Settimo Milanese



via Buozzi, 1 - 20019 Settimo Milanese
tel. 02.33512063 - fax 02.3287224
www.icsettimomilanese.edu.it
e-mail: MIIC3200V@istruzione.it
PEC: MIIC83200V@pec.istruzione.it
cod. mecc. MIIC83200V - c.f./p.i. 80125330151

scuola dell'infanzia di Settimo Milanese
scuola dell'infanzia di Seguro
scuola primaria di Settimo Milanese
scuola primaria di Seguro
scuola primaria di Vighignolo
scuola secondaria di primo grado di Settimo Milanese

Settimo Milanese, 6 febbraio 2022

Circolare n. 295

A tutte le famiglie
Ai docenti
Al personale ATA
IC Settimo Milanese

Oggetto: Nuove disposizioni in merito alla gestione dei casi COVID 19

Vista la circolare 498 del Ministero della Salute del 4 febbraio 2022

Visto l'art.6 del DL 5/2022 del 4/2/2022

Viste le conseguenti indicazioni del MI (FAQ 5/2/22) e dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Milano

Viste le indicazioni di ATS del 5/2/22

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

COMUNICA

Che le misure di gestione dei casi di positività all'infezione da SARSCoV-2 sono ridefinite nel modo seguente:

Per il **PERSONALE SCOLASTICO** continua ad applicarsi il regime dell'autosorveglianza che prevede di indossare una mascherina ffp2 per 10 giorni dal contatto con il caso positivo.

Per gli **ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA** si applicano le seguenti misure:

- **fino a quattro casi di positività** accertati tra gli alunni presenti nella sezione o nel gruppo classe, l'attività didattica prosegue per **tutti in presenza** con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo **FFP2** da parte dei docenti e degli educatori fino al **decimo giorno** successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. Durante questi dieci giorni, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione del virus. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione;
- **con cinque o più casi di positività** accertati nella stessa sezione o gruppo classe si applica alla medesima sezione o al medesimo gruppo classe una **sospensione** delle relative attività per una durata di **cinque giorni**.

Per gli **ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE** si applicano le seguenti misure:

- **fino a quattro casi di positività** accertati tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per **tutti in presenza** con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo **FFP2** da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età fino al **decimo giorno** successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. Durante questi dieci giorni, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione del virus. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione;
- **con cinque o più casi di positività** accertati tra gli alunni presenti in classe, per coloro che diano dimostrazione:
 - di avere **concluso il ciclo vaccinale primario** da meno di 120 giorni e da almeno 14 giorni;
 - di essere **guariti da meno di centoventi giorni** o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario;
 - di avere effettuato la dose di richiamo ove prevista;

l'attività didattica prosegue **in presenza** con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo **FFP2** da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni **fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo** al COVID-19.

Per coloro che posseggano un'idonea certificazione di **esenzione** dalla vaccinazione, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato al COVID-19 su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.

Per gli **altri alunni** si applica la **didattica digitale integrata** per la durata di **cinque giorni** e, parallelamente, la **quarantena precauzionale della durata di cinque giorni**, la cui cessazione consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione del virus e con l'obbligo di indossare per i successivi cinque giorni i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, se di età superiore a sei anni.

L'esito negativo del tampone certificato di fine quarantena è requisito necessario ed indispensabile per la riammissione a scuola e deve essere presentato al docente della prima ora.

Per gli **ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE** si applicano le seguenti misure:

- con **un caso di positività** accertato tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo **FFP2** da parte dei docenti e degli alunni fino al **decimo giorno** successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19;
- con **due o più casi di positività** accertati tra gli alunni presenti in classe, per coloro che diano dimostrazione:
 - di avere **concluso il ciclo vaccinale primario** da meno di 120 giorni e da almeno 14 giorni;
 - di essere **guariti da meno di centoventi giorni** o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario;
 - di avere effettuato la dose di richiamo ove prevista;

l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.

Per coloro che posseggano un'ideale certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale per i minori.

Per gli **altri alunni** si applica la **didattica digitale integrata** per la durata di **cinque giorni** e, parallelamente, la **quarantena precauzionale della durata di cinque giorni**¹, la cui cessazione consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione del virus e con l'obbligo di indossare per i successivi cinque giorni i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, se di età superiore a sei anni. L'esito negativo del tampone certificato di fine quarantena è requisito necessario ed indispensabile per la riammissione a scuola e deve essere presentato al docente della prima ora.

Si ricorda che permane il **divieto di accedere o permanere** nei locali scolastici con **sintomatologia respiratoria** o temperatura corporea superiore a 37,5°.

La circolare 498-04/02/2022 del Ministero della Salute allegata alla presente esplicita le nuove misure di quarantena e auto-sorveglianza per tutti i contatti stretti (ad alto rischio) di casi di infezione da SARS CoV 2 validi per l'intera popolazione.

Seguiranno provvedimenti specifici per le classi a cui vengono sospesi – variati i provvedimenti in atto a partire da lunedì 7 febbraio.

Cordiali saluti

La dirigente scolastica
Dott.ssa Cristina Re

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti
dell'art. 3, co. 2, D.Lgs. n. 39/1993

¹ Contatti stretti (Circolare Ministero Salute 498 - 4/02/2022)

Per i seguenti contatti:

1. soggetti asintomatici non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni
 2. soggetti asintomatici che abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che siano guariti da precedente infezione da SARS-CoV-2 da più di 120 giorni senza aver ricevuto la dose di richiamo,
- si applica la misura di quarantena della **durata di 5 giorni** dall'ultimo contatto con il caso positivo, la cui cessazione è condizionata all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare eseguito alla scadenza di tale periodo